



COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 49 del 27/06/2024

Oggetto : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisette del mese di Giugno, alle ore 18:43, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^a convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Sadegholvaad Jamil	Presente	18	Marchei Loreno	Presente
2	Angelini Matteo	Presente	19	Marchioni Elisa	Presente
3	Barilari Annamaria	Presente	20	Messori Ilaria	Presente
4	Bellucci Andrea	Presente	21	Murano Brunori Stefano	Assente
5	Cancellieri Luca	Presente	22	Neri Giuseppe	Presente
6	Carminucci Edoardo	Presente	23	Pari Andrea	Presente
7	Casadei Giovanni	Presente	24	Pasini Luca	Presente
8	Ceccarelli Enzo	Presente	25	Petrucci Matteo	Presente
9	Corazzi Giulia	Presente	26	Ramberti Samuele	Presente
10	De Leonardis Daniela	Assente	27	Renzi Gioenzo	Presente
11	De Sio Luca	Presente	28	Soldati Serena	Presente
12	Di Campi Addolorata	Assente	29	Spina Carlo Rufo	Assente
13	Di Natale Barbara	Presente	30	Tonti Marco	Presente
14	Guaitoli Manuela	Presente	31	Zamagni Giuliano	Assente
15	Lamarra Lucia	Presente	32	Zamagni Marco	Presente
16	Lisi Gloria	Presente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Marcello Nicola	Presente			

Totale presenti n. 28 - Totale assenti n. 5

Presiede Giulia Corazzi nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Dott.ssa Diodorina Valerino in qualità di Segretario Generale.



In conformità a quanto previsto dall'art. 53, commi 1/bis e 1/ter del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e dall'Appendice al Regolamento avente ad oggetto la disciplina dello svolgimento delle sedute del Consiglio in videoconferenza approvati da ultimo con Deliberazione di C.C. in data 5/10/2023 n. 70, la seduta si è svolta con sistema di videoconferenza "Collaborate Space", che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, tramite la partecipazione della Presidente del Consiglio, di tutti i Consiglieri presenti, del Segretario Generale collegati in presenza dalla sala del Consiglio, escluso il Consigliere: Ceccarelli collegato da remoto.

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la gestione delle entrate tributarie.

La Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta di delibera consiliare n. 57 del 31/05/2024, presentata dalla Giunta comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto congiuntamente ai punti 3 e 4 dell'Ordine del Giorno della seduta odierna rispettivamente così formulati:

- *Approvazione Regolamento sull'accertamento con adesione;*
- *Modifiche al Regolamento per l'esercizio del diritto di interpello in materia tributaria e per la Commissione consultiva per l'interpello tributario.*

“OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la gestione delle entrate tributarie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge 111/2023 ha conferito al Governo la delega per la riforma del sistema fiscale italiano, a seguito della quale sono stati presentati sette schemi di decreto legislativo in attuazione della delega medesima, fra cui il D.Lgs. 219/2023, volto ad integrare e modificare i contenuti della Legge 212/2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;

CONSIDERATO che tra i principi e criteri direttivi previsti dalla suddetta legge delega per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente vi è la valorizzazione del principio del legittimo affidamento del contribuente e di certezza del diritto;

CONSIDERATO altresì che, al fine di attuare la norma di delega, il legislatore è intervenuto rafforzando la funzione del citato Statuto quale legge generale tributaria;

VISTI:

- l'art. 1 comma 3, L. 212/2000, ai sensi del quale *“Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge”;*
- il successivo comma 3 *bis*, secondo cui le disposizioni di legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto di *bis in idem*, il principio di proporzionalità e l'autotutela valgono come principi generali per le Regioni e gli Enti Locali, chiamati ad adeguare i rispettivi ordinamenti;

PRESO ATTO delle necessità di recepire all'interno dell'ordinamento comunale le novità normative apportate alla L. 212/2000;

VALUTATA l'opportunità che tali disposizioni siano contenute all'interno del Regolamento per la gestione delle entrate tributarie;

RITENUTO altresì opportuno approvare un nuovo Regolamento per la gestione delle entrate tributarie, abrogando contestualmente il previgente, introdotto con Delibera C.C. n. 36 del 06/06/2013 e ss.mm.ii., in quanto la rilevanza ed importanza delle nuove norme comportano una revisione complessiva della materia non attuabile efficacemente con una mera revisione;

VISTO il nuovo testo regolamentare, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);

VISTA la Relazione tecnica a firma del Funzionario Responsabile, Dott.ssa Ivana Manduchi, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato B);

PRECISATO che, per favorirne la consultazione, il Regolamento in esame viene suddiviso in Titoli ed Articoli, come dettagliatamente esposto nella richiamata Relazione tecnica e qui sotto sintetizzato:

- **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**, dall'art. 1 all'art. 4, recante i principi fondanti del rapporto tra amministrazione comunale e contribuenti, nonché gli strumenti a disposizione dell'amministrazione affinché tale rapporto sia sempre più orientato alla trasparenza, alla collaborazione ed alla conoscenza della materia tributaria;
- **TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI**, dall'art. 5 all'art. 14, contenente il fulcro delle novità normative apportate dalla riforma dello Statuto dei diritti del contribuente, che impattano soprattutto sull'attività accertativa ed il cui scopo è permettere al soggetto passivo di partecipare al procedimento tributario finalizzato all'emissione di un atto accertativo, mediante l'introduzione di strumenti quali il contraddittorio preventivo, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, l'istituto dell'autotutela obbligatoria;
- **TITOLO III – DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA RISCOSSIONE**, dall'art. 15 all'art. 22, volti a favorire ed agevolare l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, attraverso l'introduzione all'interno dell'ordinamento comunale dell'istituto del ravvedimento operoso dell'omessa o infedele dichiarazione, ovvero la riscossione del dovuto, mediante la facoltà di richiedere la dilazione dei pagamenti in caso di ricevimento di un atto accertativo;
- **TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**, art. 23, ove viene stabilita l'abrogazione del vigente Regolamento per la gestione delle entrate tributarie, approvato con D.C. n. 36 del 06/06/2013 e ss.mm.ii., dall'entrata in vigore del Regolamento in esame;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000 a proposito delle competenze del Consiglio Comunale;

VISTI l'art. 53, comma 16, L. 388/2000 e l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 che prevedono quale termine per l'approvazione di tariffe, aliquote e regolamenti relativi ai tributi locali, quello per l'approvazione del bilancio di previsione, ai fini della loro entrata in vigore sin dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 66 del vigente Statuto comunale che recita *“I regolamenti conseguono efficacia in seguito alla pubblicazione per quindici giorni nell’Albo Pretorio dell’ente salvo che, in caso di estrema urgenza, siano dichiarati immediatamente eseguibili dall’organo competente”*;

TENUTO CONTO che la dottrina prevalente, nonché la nota IFEL del 05/02/2024, ritiene che i regolamenti comunali di attuazione dei principi della riforma fiscale voluta dalla Legge Delega 111/2023 non debbano sottostare al suddetto termine ultimo previsto per le delibere di applicazione dei tributi, corrispondente a quello di approvazione dei bilanci comunali, trattandosi di disposizioni che sono tecnicamente di recepimento di norme legislative e di natura essenzialmente procedurale;

RILEVATO, quindi, che il provvedimento in oggetto soggiace al termine di cui all'art. 66 dello Statuto e fermo restando l'invio al MEF per la sua pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale;

DATO ATTO che l'approvazione delle suddette disposizioni regolamentari non determina riflessi sul bilancio, in quanto non introduce nuove entrate, né nuove spese a carico dell'Ente;

DATO ATTO che, in virtù del disposto dall'art. 52, D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 210/2017 avente ad oggetto: *“Designazione Funzionario Responsabile TARES, TARI e nomina sostituto Funzionario Responsabile ICI, ISCOPI, IMU, TASI, IDS”* con la quale è stata nominata Funzionario Responsabile la Dott.ssa Ivana Manduchi, Dirigente Settore Risorse Tributarie;

DATO ATTO che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi – Dirigente del Settore Risorse Tributarie;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Dott.ssa Ivana Manduchi, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale) a sensi dell'art. 4 del vigente regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTA la dichiarazione del responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità sull'irrilevanza contabile della proposta di cui trattasi, allegata al presente atto;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori, allegato parte integrante;

VISTO il parere espresso in data 18.06.2024 dalla 1^a Commissione Consiliare Permanente;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. 4/2013;

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per la gestione delle entrate tributarie, nel testo che risulta dall'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI ABROGARE** il previgente Regolamento per la gestione delle entrate tributarie, approvato con D.C. n. 36 del 06/06/2013 e ss.mm.ii., dall'entrata in vigore del Regolamento in esame;
- 3) **DI DARE ATTO** che, per quanto non disciplinato dal Regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge;
- 4) **DI PRENDERE ATTO** che dalle previsioni contenute nel presente provvedimento non derivano direttamente effetti contabili in termini di maggiori impegni di spesa o diminuzioni di entrata;
- 5) **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. 69/2009;
- 6) **DI DARE ATTO** che il provvedimento in oggetto soggiace al termine di cui all'art. 66 dello Statuto e fermo restando l'invio al MEF per la sua pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale;
- 7) **DI DARE, ALTRESÌ, ATTO** che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi – Dirigente del Settore Risorse Tributarie;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza del provvedimento;

D E L I B E R A

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.”

^^^^^^^*****^^^^^^^

Dichiarata aperta la discussione intervengono l'Ass. Magrini (Assessorato Bilancio e Risorse Finanziarie, Politiche per la Sicurezza Urbana, Polizia Locale, Attività Economiche, Protezione Civile, Governance delle Società Partecipate) e la Dott.ssa Manduchi (Dirigente Settore Risorse Tributarie) per l'illustrazione dell'argomento.

Prosegue la discussione ed intervengono i Cons.: Spina, Carminucci, Murano Brunori, De Sio e Marchei.

Interviene quindi la Dott.ssa Manduchi per la replica conclusiva e le risposte ai Consiglieri.

Infine interviene per dichiarazione di voto la Consigliera Guaitoli.

Presenti n. 30: Sindaco Sadegholvaad, Cons.: Angelini, Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Casadei, Ceccarelli, Corazzi, De Sio, Di Natale, Guaitoli, Lamarra, Lisi, Marcello,

Marchei, Marchioni, Messori, Murano Brunori, Neri, Pari, Pasini, Petrucci, Ramberti, Renzi, Soldati, Spina, Tonti, Zamagni Marco e Zoccarato.

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, la Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	30	
Votanti Nr.	30	
Favorevoli Nr.	20	Sindaco Sadegholvaad, Cons.: Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Casadei, Corazzi, De Sio, Di Natale, Guaitoli, Lamarra, Marchioni, Messori, Neri, Pasini, Petrucci, Ramberti, Soldati, Tonti e Zamagni Marco
Contrari Nr.	0	
Astenuti Nr.	10	Cons.: Angelini, Ceccarelli, Lisi, Marcello, Marchei, Murano Brunori, Pari, Renzi, Spina e Zoccarato

Il Cons. Renzi esprime il proprio voto al microfono non essendo riuscito a votare con la modalità elettronica.

Quindi la Presidente del Consiglio Corazzi pone in votazione la richiesta di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	30	
Votanti Nr.	30	
Favorevoli Nr.	25	Sindaco Sadegholvaad, Cons.: Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Casadei, Ceccarelli, Corazzi, De Sio, Di Natale, Guaitoli, Lamarra, Lisi, Marchei, Marchioni, Messori, Neri, Pari, Pasini, Petrucci, Ramberti, Soldati, Tonti, Zamagni Marco e Zoccarato
Contrari Nr.	0	
Astenuti Nr.	5	Cons.: Angelini, Marcello, Murano Brunori, Renzi e Spina

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Giulia Corazzi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Diodorina Valerino

COMUNE DI RIMINI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Approvato con Deliberazione di C.C. n. XXX del XXXX.2024 (in vigore dal XXXX.2024)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Disposizioni generali e scopo del regolamento
- Art. 2 – Informazioni e supporto al contribuente
- Art. 3 – Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art. 4 – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI

- Art. 5 – Principio del contraddittorio
- Art. 6 – Chiarezza e motivazione degli atti
- Art. 7 – Annullabilità degli atti tributari
- Art. 8 – Nullità degli atti tributari
- Art. 9 – Divieto di *bis in idem* nel procedimento tributario
- Art. 10 – Divieto di divulgazione dei dati del contribuente
- Art. 11 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
- Art. 12 – Principio di proporzionalità nel procedimento tributario
- Art. 13 – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria
- Art. 14 – Esercizio del potere di autotutela facoltativa

TITOLO III – DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA RISCOSSIONE

- Art. 15 – Ravvedimento operoso
- Art. 16 – Termini e sanzioni del ravvedimento operoso in caso di omessa denuncia
- Art. 17 – Termini e sanzioni del ravvedimento operoso in caso di infedele denuncia
- Art. 18 – Dilazioni di pagamento per accertamenti esecutivi e ingiunzioni fiscali
- Art. 19 – Modalità, termini di presentazione della domanda di dilazione e scadenza delle rate
- Art. 20 – Determinazione dell'entità degli interessi
- Art. 21 – Motivi di esclusione alla partecipazione delle procedure d'appalto
- Art. 22 – Incentivi per l'ufficio tributi

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 23 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disposizioni generali e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997, disciplina:
 - l'applicazione della L. 212/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.
 - le misure volte a favorire la riscossione dei seguenti tributi locali:
Imposta municipale propria (IMU),
Imposta di soggiorno (IDS),
Tassa sui rifiuti (TARI),
altri tributi soppressi (ICIAP, TARSU, TARES, ICI, TASI, IS COP, ICP) a stralcio e quelli di futura istituzione.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche al Canone Unico Patrimoniale (CUP), limitatamente alle disposizioni di cui al successivo Titolo III ad eccezione degli artt. 21 e 22.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2

Informazioni e supporto al contribuente

1. L'amministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria. Fornisce, altresì, supporto ai contribuenti nella loro interpretazione ed applicazione mediante:
 - a. circolari interpretative e applicative, pubblicate sul proprio sito internet;
 - b. note informative ed avvisi di scadenza degli adempimenti tributari;
 - c. consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, studi professionali e singoli contribuenti;
 - d. interpello;
 - e. pubblicazione di documentazione tributaria in materia di tributi locali nel proprio sito internet.

Art. 3

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'amministrazione comunale assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine, provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'amministrazione comunale può altresì attuare modalità semplificate di comunicazione, come l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO'.

Art. 4

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'art. 1, comma 693, L. 147/2013, il Funzionario Responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. Di norma la permanenza degli operatori dell'amministrazione comunale è limitata ad una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la permanenza non può superare i sette giorni lavorativi.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI

Art. 5

Principio del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo con il contribuente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 *bis* L. 212/2000.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, come meglio definiti nei seguenti commi 3 e 4.
3. Si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dal Comune riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità dello stesso Comune. Si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dal Comune a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate o considerate presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa Amministrazione Comunale. Si considera di controllo formale della dichiarazione ogni atto emesso dal Comune a seguito di un riscontro tra i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti con i documenti che attestano la correttezza di tali dati.
4. In particolare, non sussiste il diritto al contraddittorio per i seguenti atti:
 - a. avvisi di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento dei tributi comunali ed irrogazione delle relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati e informazioni nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, in quanto reperibili da banche dati comunali o altre banche dati a disposizione dell'Ente, per i quali non sussiste obbligo di dichiarazione;
 - b. inviti al pagamento, avvisi bonari, solleciti di pagamento;

- c. avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata derivi da elementi di natura oggettiva, ovvero dall'incrocio di dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, e comunque risulti in modo certo e preciso, non in via presuntiva e non passibile di interpretazione;
 - d. rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
 - e. atti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, L. 160/2019;
 - f. rifiuto, espresso o tacito, del rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - g. ruolo e cartella di pagamento;
 - h. atti di cui all'art. 50, comma 2, DPR 602/1973, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguente ad atti già notificati al contribuente;
 - i. atti relativi all'iscrizione di ipoteca di cui all'art. 77 DPR 602/1973, fermo restando quanto previsto dal comma 2 *bis* del medesimo art. 77;
 - j. atti relativi al fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 DPR 602/1973, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 86;
 - k. diniego, espresso o tacito, sull'istanza di autotutela di cui al successivo art. 13 e diniego espresso sull'istanza di autotutela di cui al successivo art. 14;
 - l. diniego o revoca di agevolazioni, laddove gli stessi siano stati preceduti da informazioni o comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
 - m. atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 D. Lgs. 472/1997;
 - n. ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale e comunque risulti in modo certo, preciso e non in via presuntiva, ovvero sia effettuata sulla base di dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione. In tali casi, nell'atto emesso sono esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito tributario.
 6. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4, la mancata attivazione del contraddittorio preventivo non determina l'annullabilità dell'atto notificato né gli effetti di cui al successivo comma 14.
 7. Per i medesimi atti rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, qualora ritenga che lo stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli.
 8. Sono soggetti al diritto al contraddittorio gli atti diversi da quelli di cui ai commi precedenti e gli atti la cui determinazione della base imponibile non sia oggettiva.
 9. Per consentire il contraddittorio, il Comune notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine di 60 (sessanta) giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto è finalizzato a rendere il contribuente edotto delle motivazioni della pretesa tributaria e deve indicare almeno i seguenti elementi:
 - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa tributaria dell'Ente;
 - d) il termine di 60 giorni dalla data di notifica, per la presentazione di eventuali controdeduzioni e/ o della richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
 - e) la facoltà per il contribuente di presentare istanza di accertamento con adesione, entro 30 giorni dalla notifica dello schema di atto, in luogo delle controdeduzioni, come previsto dal Regolamento comunale sull'accertamento con adesione.

10. Le controdeduzioni, presentate in carta semplice, devono contenere gli elementi idonei a rideterminare la pretesa tributaria; le stesse devono altresì essere adeguatamente motivate e documentate.
11. Entro il termine di cui al precedente comma 9, è facoltà del contribuente chiedere di essere convocato, ovvero dell'amministrazione comunale di convocare il contribuente qualora lo ritenga necessario.
12. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'eventuale estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle disposizioni del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, sul diritto di accesso agli atti e ai provvedimenti amministrativi e previo versamento dei diritti di ricerca e riproduzione ivi previsti.
13. L'accesso viene consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso agli eventuali dati personali presenti nel fascicolo che non siano strettamente necessari a tal fine, e nel rispetto, in ogni caso, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
14. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 9. Ai sensi dell'art. 6 *bis*, comma 3, L. 212/2000, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo, ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
15. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
16. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 9, preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13, comma 1, D. Lgs. 472/1997.

Art. 6

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto, ai mezzi di prova ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare validamente i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti, se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile nominato dalla Giunta Comunale e contengono le seguenti indicazioni:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b) il responsabile del procedimento;
 - c) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - d) le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e) il termine entro cui effettuare il relativo pagamento.

Art. 7

Annulabilità degli atti tributari

1. Gli atti dell'Amministrazione Comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. Ai sensi dell'art. 7 *bis*, comma 2, L. 212/2000, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui al precedente art. 6, comma 3, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Art. 8

Nullità degli atti tributari

1. Gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al D. Lgs. 219/2023.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Art. 9

Divieto di *bis in idem* nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma restando l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa una sola volta per ogni periodo d'imposta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione e/o base imponibile.
2. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di ulteriori elementi da parte dell'Amministrazione Comunale. In tale ipotesi, nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati sia i nuovi elementi, che gli atti o i fatti attraverso i quali gli stessi sono venuti a conoscenza dell'Amministrazione comunale.

Art. 10

Divieto di divulgazione dei dati del contribuente

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. E' fatto divieto all'Amministrazione Comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Art. 11

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Comunale o dell'Amministrazione Finanziaria, ancorché successivamente modificate dalle stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'Amministrazione Comunale.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Art. 12

Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolar modo con riferimento ai criteri di cui all'art. 7, D. Lgs. 472/1997.

Art. 13

Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'Amministrazione Comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza della parte interessata ed anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a. errore di persona;
 - b. errore di calcolo;
 - c. errore sull'individuazione del tributo;
 - d. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - e. errore sul presupposto d'imposta, non intendendosi per tale la mera quantificazione dell'imposta dovuta;
 - f. mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'art. 10 *quater*, L. 212/2000, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'Amministrazione Comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'art. 1, comma 1, L. 20/1994, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g *bis*), D. Lgs. 546/1992, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto, nonché avverso il rifiuto tacito trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. E' fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 14

Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui alla precedente disposizione, il Comune ha la facoltà di procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, sia d'ufficio che previa

istanza della parte interessata, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, qualora rilevi l'illegittimità o l'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

2. Il provvedimento di cui al precedente comma 1 deve comunque essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico. Deve inoltre tenere conto della necessità di salvaguardare la certezza delle entrate tributarie, del rispetto del principio di proporzionalità di cui al precedente art. 12 e del ripristino della legalità. In ogni caso, la facoltà di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato che decide nel merito, favorevole all'Amministrazione Comunale.
3. In caso di presentazione di istanza da parte del contribuente ai sensi del comma 1, la stessa deve essere motivata con le ragioni di fatto e giuridiche che giustificano la richiesta, nonché adeguatamente documentata.
4. L'amministrazione comunale può comunicare l'esito dell'istanza con atto scritto e motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
5. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g-ter), D. Lgs. 546/1992, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto. E' fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
6. Anche in caso di esercizio del potere di autotutela facoltativa, trova applicazione il comma 3 del precedente art. 13.

TITOLO III

DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA RISCOSSIONE

Art. 15

Ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dal presente articolo può essere applicato a tutte le entrate tributarie comunali per violazioni relative ad omessa e/o infedele denuncia. L'istituto è precluso in caso di accessi, sopralluoghi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza, ovvero in caso di emissione di avvisi di accertamento per omessa e/o infedele denuncia per le medesime annualità.
2. Il ravvedimento operoso si perfeziona con la presentazione della denuncia o la regolarizzazione della stessa ed il pagamento di quanto dovuto (tributo o maggior tributo, sanzione, interessi).
3. Limitatamente alla Tassa sui Rifiuti (TARI), il ravvedimento operoso per omessa/infedele denuncia si intende perfezionato in seguito alla presentazione di regolare dichiarazione da parte del contribuente, in cui vengono dichiarate la corretta decorrenza dell'occupazione/detenzione e l'intenzione di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, nonché all'immediato versamento del dovuto, così come calcolato dal competente ufficio.
4. Limitatamente all'Imposta di Soggiorno (IDS), il ravvedimento operoso per omessa/infedele denuncia si intende perfezionato in seguito alla presentazione di regolare dichiarazione da parte del contribuente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite gli appositi canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, oltre che all'immediato versamento del dovuto al Comune. A tali fini, il gestore deve comunicare all'Ufficio IDS, tramite PEC, l'intenzione di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso insieme ad una copia della suddetta dichiarazione telematica ed alla relativa ricevuta di presentazione.

Art. 16

Termini e sanzioni del ravvedimento operoso in caso di omessa denuncia

1. L'applicazione del ravvedimento operoso in caso di omessa presentazione di denuncia consente la riduzione della sanzione prevista nella misura che viene sotto specificata, a seconda del termine entro cui avviene la regolarizzazione:

- a) Ravvedimento breve: se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta al 5% dell'imposta, applicando alla sanzione prevista l'abbattimento ad 1/10, con un minimo di Euro 5,00;
- b) Ravvedimento medio: se la regolarizzazione avviene dal 31° al 90° giorno dalla scadenza, la sanzione è ridotta al 10% dell'imposta, applicando alla sanzione prevista l'abbattimento ad 1/10, con un minimo di Euro 5,00;
- c) Ravvedimento entro l'anno: se la regolarizzazione avviene dal 91° giorno dalla scadenza ed entro l'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è ridotta al 12,50% dell'imposta, applicando alla sanzione prevista l'abbattimento ad 1/8, con un minimo di Euro 6,25;
- d) Ravvedimento entro due anni: se la regolarizzazione avviene oltre il termine di cui al punto precedente, ma entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è ridotta al 14,29% dell'imposta, applicando alla sanzione prevista l'abbattimento ad 1/7, con un minimo di Euro 7,14;
- e) Ravvedimento oltre due anni: se la regolarizzazione avviene oltre il termine di cui al punto precedente e fino all'emissione di un eventuale avviso di accertamento da parte dell'Ente, la sanzione è ridotta al 16,67% dell'imposta, applicando alla sanzione prevista l'abbattimento ad 1/6 con un minimo di Euro 8,33.

Art. 17

Termini e sanzioni del ravvedimento operoso in caso di infedele denuncia

- 1. L'applicazione del ravvedimento operoso in caso di infedele presentazione di denuncia, consente la riduzione della sanzione prevista nella misura che viene sotto specificata, a seconda del termine entro cui avviene la regolarizzazione:
 - a) Ravvedimento breve: se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, la sanzione è ridotta al 5,56% dell'imposta, applicando alla sanzione prevista l'abbattimento ad 1/9, con un minimo di Euro 5,56.
 - b) Ravvedimento entro l'anno: se la regolarizzazione avviene entro l'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è ridotta al 6,23% dell'imposta, applicando alla sanzione prevista l'abbattimento ad 1/8, con un minimo di Euro 6,25;
 - c) Ravvedimento entro due anni: se la regolarizzazione avviene oltre il termine di cui al punto precedente, ma entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è ridotta al 7,14% dell'imposta, applicando alla sanzione prevista l'abbattimento ad 1/7, con un minimo di Euro 7,14;
 - d) Ravvedimento oltre due anni: se la regolarizzazione avviene oltre il termine di cui al punto precedente e fino all'emissione di un eventuale avviso di accertamento da parte dell'Ente, la sanzione è ridotta al 8,33% dell'imposta, applicando alla sanzione prevista l'abbattimento ad 1/6 con un minimo di Euro 8,33.

Art. 18

Dilazioni di pagamento per accertamenti esecutivi ed ingiunzioni fiscali

- 1. Su richiesta del debitore, a condizione che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria, le somme complessivamente dovute per gli accertamenti esecutivi possono essere versate in rate, di norma mensili, con importo minimo non inferiore a euro 50,00, nei seguenti limiti:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 ad euro 500,00: fino a 4 rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00: fino a 12 rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a 24 rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a 36 rate mensili;

f) oltre euro 20.000,01: fino a 72 rate mensili.

2. Qualora venga richiesta una dilazione per importi superiori a euro 20.000,00 e con un numero di rate superiore a 36, la concessione della rateazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata, ai sensi dell'art. 38 *bis* DPR 633/72, da istituto di credito o assicurativo, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.
3. Sugli importi dilazionati sono applicati gli interessi nella misura prevista nell'art. 20 del presente regolamento.
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione finanziaria di cui al comma 1), la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per lo stesso periodo concesso inizialmente, a condizione che non sia intervenuta decadenza, ai sensi del comma successivo.
5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo della rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio ed il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Art. 19

Modalità, termini di presentazione della domanda di dilazione e scadenza delle rate

1. La domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora esecutivo, deve essere presentata entro i termini di esecutività dell'atto ed entro tale termine deve essere versata la prima rata; sulle successive rate sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
2. La domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione/conciliazione, deve essere presentata entro 20 giorni dalla sottoscrizione del verbale di adesione/conciliazione ed entro tale data deve essere versata la prima rata; nell'ipotesi di mancato pagamento dell'importo dovuto o della prima rata si procederà alla notifica di un avviso di accertamento, con gli importi dovuti rideterminati ai sensi di legge, rispetto al quale potrà essere presentata domanda di dilazione entro 60 giorni dalla sua notifica ed entro la medesima data deve essere versata la prima rata.
3. In caso di diniego all'istanza di accertamento con adesione/conciliazione, la domanda di dilazione deve essere presentata entro i termini di esecutività dell'atto ed entro tale termine deve essere versata la prima rata; sulle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
4. La domanda di dilazione, in caso di avviso di accertamento già esecutivo, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive. In tale ipotesi, la prima rata, comprensiva degli oneri di riscossione, degli interessi di mora, nonché di eventuali spese e diritti maturati, deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento.
5. La domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata, comprensiva degli oneri di riscossione, deve essere versata entro 60 giorni dalla sua notifica; sulle successive rate sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
6. La domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale già definitiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata, comprensiva degli oneri di riscossione, degli interessi di mora, nonché di eventuali spese e diritti maturati, deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di presentazione dell'istanza.
7. E' possibile richiedere la dilazione del pagamento di più atti contemporaneamente, purché tutti attinenti al medesimo tributo. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
8. La concessione della dilazione di pagamento è rilasciata dal Funzionario Responsabile del tributo, che può derogare alle disposizioni degli artt. 18 e 19 solo con opportuna e documentata motivazione.

Art. 20

Determinazione dell'entità degli interessi

1. La misura degli interessi dovuti a seguito di violazioni tributarie contestate è pari al tasso di interesse legale. Gli interessi si applicano con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. La medesima misura degli interessi si applica sulle somme da rimborsare al contribuente, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai provvedimenti tributari, a credito e a debito, nonché alle istanze di rateizzazione.

Art. 21

Motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto

1. Gli operatori economici che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, il cui accertamento rientra nella competenza del Comune, sono esclusi dalla partecipazione alle procedure d'appalto indette dall'Amministrazione Comunale. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48 *bis*, commi 1 e 2 *bis*, D.P.R. 602/73.
2. Tale disposizione non si applica quando gli operatori economici hanno ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte e tasse dovute, compresi eventuali interessi e sanzioni, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 22

Incentivi per l'ufficio tributi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1091, L. 145/2018, ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo, di cui all'art. 52 D. Lgs. 446/97, l'Ente può destinare il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate, se necessario, ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti in applicazione dell'art. 1, D.L. 203/2005.
2. Le modalità per la costituzione e la ripartizione del relativo fondo incentivante sono disciplinate da apposito regolamento approvato dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48, comma 3, D. Lgs. 267/2000.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.
2. Per quanto non ivi disciplinato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Il regolamento Gestione delle Entrate Tributarie approvato con D.C. n. 36 del 06/06/2013 e ss.mm. è abrogato dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.



Allegato B) alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del __/__/2024

Relazione Tecnica

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la gestione delle entrate tributarie

Con la Legge 111/2023 è stata conferita al Governo la delega per la riforma del sistema fiscale italiano, a seguito della quale sono stati presentati sette schemi di decreto legislativo in attuazione della delega medesima, fra cui il D. Lgs. 219/2023, volto ad integrare e modificare i contenuti della Legge 212/2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

Tra i principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente vi è la valorizzazione del principio del legittimo affidamento del contribuente e di certezza del diritto. Al fine di attuare la norma di delega, il legislatore è intervenuto seguendo due principali linee di azione: il rafforzamento della funzione dello Statuto del contribuente quale legge generale tributaria e la revisione di numerose disposizioni statutarie ritenute inadeguate a garantire la piena attuazione del predetto principio di certezza del diritto e del legittimo affidamento.

Con il D. Lgs. 219/2023 si attua dunque una profonda revisione dello Statuto, destinata ad incidere anche sulla gestione dei tributi comunali mediante norme direttamente applicabili agli Enti Locali o tramite disposizioni che, pur apparendo formulate con riguardo ai tributi erariali, costituiscono principi generali vincolanti anche per i Comuni. In particolare, l'art. 1 comma 3, L. 212/2000 stabilisce espressamente che "*Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge*", ed il successivo comma 3 bis ulteriormente evidenzia che le disposizioni di legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto di *bis in idem*, il principio di proporzionalità e l'autotutela valgono come principi generali per le Regioni e gli Enti Locali, chiamati ad adeguare i rispettivi ordinamenti.

Vista la necessità di recepire le principali novità normative all'interno del nostro ordinamento tributario, si è scelto di redigere un nuovo Regolamento per la gestione delle entrate tributarie, abrogando contestualmente quello attualmente vigente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 06/06/2013 e ss.mm.ii..

Per una più immediata consultazione del dettato regolamentare, lo stesso è stato rubricato mediante la suddivisione nei seguenti quattro titoli, in base al contenuto delle disposizioni ivi comprese:

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI, dall'art. 1 all'art. 4

TITOLO II: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI, dall'art. 5 all'art. 14

TITOLO III: DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA RISCOSSIONE, dall'art. 15 all'art. 22

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE, art. 23

Si illustrano, di seguito, gli articoli contenuti nel Regolamento in approvazione, al fine di evidenziarne gli aspetti di maggior rilevanza e novità.

Il Titolo I, rubricato Disposizioni generali, illustra i principi fondanti del rapporto tra amministrazione comunale e contribuenti, nonché gli strumenti che l'amministrazione stessa è chiamata ad utilizzare affinché tale rapporto sia sempre più orientato alla trasparenza, alla collaborazione ed alla conoscenza della materia tributaria.

Art. 1 – Disposizioni generali e scopo del regolamento

L'art. 1 reca norme generali, con particolare riguardo all'oggetto e allo scopo del regolamento, ovvero l'applicazione della L. 212/2000 come novellata, e le misure volte a favorire la riscossione dei tributi locali (IMU, IDS, TARI, altri tributi soppressi a stralcio e gli eventuali tributi che potranno essere in seguito istituiti). Si precisa, infine, che le disposizioni del Titolo III si applicano anche alla disciplina del CUP, ad eccezione degli artt. 21 e 22.

Art. 2 - Informazioni e supporto al contribuente

All'art. 2 vengono elencati gli strumenti attraverso i quali l'Ente fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione ed applicazione della disciplina tributaria. Essi vengono individuati nelle circolari e negli istituti della consulenza giuridica, dell'interpello e della consultazione semplificata della documentazione tributaria.

Tale disposizione rientra tra le misure di favore per consentire al contribuente l'esatta conoscenza delle disposizioni fiscali vigenti.

Art. 3 – Conoscenza degli atti e semplificazione

Ferme restando la normativa in materia di notifica degli atti tributari, l'art. 3 è volto a garantire che il contribuente sia messo nelle condizioni di conoscere gli atti particolari ad esso destinati, sia mediante comunicazioni al suo domicilio o al domicilio speciale eventualmente eletto, sia tramite forme semplificate e moderne di comunicazione, come l'utilizzo di messaggi di testo all'utenza mobile o l'App IO.

Art. 4 – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

L'art. 4 specifica, al primo comma, le prerogative dell'Ente nei confronti dei contribuenti, al fine del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ovvero la facoltà di inviare questionari, richiedere dati e notizie ad altri uffici pubblici, oltre che disporre l'accesso ai locali assoggettabili al tributo.

I successivi commi recano norme di tutela del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, precisando che le stesse vanno svolte durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente. E', altresì, previsto il diritto del contribuente ad essere informato dell'oggetto della verifica e delle ragioni che l'hanno giustificata.

Il Titolo II, rubricato Disposizioni in materia di accertamenti tributari, costituisce il fulcro delle novità normative apportate dalla riforma dello Statuto del contribuente, dal momento che la materia su cui maggiormente impatta è l'attività accertativa.

Il suo scopo, infatti, è quello di permettere al contribuente di partecipare al procedimento tributario finalizzato all'emissione di un atto accertativo, al fine di assicurare, da una parte, la corretta pretesa tributaria del Comune diminuendo la probabilità di contenziosi con i contribuenti e, dall'altra, spingere questi ultimi ad

incrementare il proprio adempimento spontaneo, agevolato da un rapporto maggiormente collaborativo con l'Ente.

Art. 5 – Principio del contraddittorio

Nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 6 *bis* della L. 212/2000, l'art. 5 introduce l'obbligo del Comune di instaurare con il contribuente un contraddittorio preventivo informato ed effettivo, prima della notifica dell'avviso di accertamento e a pena della sua annullabilità. Per principio del contraddittorio deve intendersi il diritto del soggetto passivo del tributo di essere sentito prima dell'adozione di un atto che incida sfavorevolmente sulla sua sfera giuridica.

Il contraddittorio ha anche una funzione di completamento dell'attività amministrativa, costituendo una "finestra" attraverso la quale completare la fase istruttoria e predecisoria, acquisendo le informazioni direttamente dal soggetto passivo.

Per attuare il principio del contraddittorio, al comma 9 è prevista la notifica di uno schema di provvedimento, atto a rendere il contribuente edotto delle motivazioni e dell'oggetto della pretesa tributaria, concedendogli 60 giorni per presentare le proprie controdeduzioni, di cui l'amministrazione comunale dovrà obbligatoriamente tenere conto in sede di motivazione, ovvero per accedere, su richiesta, agli atti del fascicolo del procedimento tributario ed estrarne copia. Il successivo avviso di accertamento non può essere adottato prima dello scadere dei predetti 60 giorni.

Si realizza, dunque, una compartecipazione del contribuente al procedimento accertativo dell'Ente, ciò rappresentando una novità assoluta, tenuto conto che l'art. 13, comma 2, della L. 241/1990 ha da sempre escluso l'applicazione delle norme sulla partecipazione ai procedimenti tributari.

L'ambito di operatività del contraddittorio preventivo obbligatorio viene delimitato dal comma 2 dell'art. 6 *bis* della L. 212/2000, in base al quale "*non sussiste il diritto al contraddittorio [...] per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché in caso di fondato pericolo per la riscossione*". La citata disposizione assegna dunque al Ministero il compito di individuare gli specifici atti dell'amministrazione finanziaria esclusi dal contraddittorio preventivo, fornendo di conseguenza indicazioni operative utili per indirizzare gli Enti Locali nell'individuazione dei propri atti esclusi dal contraddittorio. Spetta, quindi, al singolo Comune, attraverso un proprio Regolamento, selezionare gli atti ritenuti esclusi dal diritto al contraddittorio in quanto rientranti nelle sopra dette tipologie.

Pertanto, il comma 3 dell'art. 5 specifica cosa si intende, all'interno dell'ordinamento comunale, per "atto automatizzato e sostanzialmente automatizzato" (ovvero, ogni atto emesso riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità dello stesso Comune), "di pronta liquidazione" (ovvero, ogni atto emesso a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate o considerate presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa Amministrazione Comunale) e di "controllo formale" (ovvero, ogni atto emesso a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati). Il successivo comma 4 elenca gli specifici atti esclusi dal diritto al contraddittorio in quanto rientranti nelle categorie di cui sopra.

In sostanza ed in sintesi, sono esclusi dal contraddittorio preventivo gli atti la cui emissione si fonda su dati certi, precisi e incontrovertibili, in quanto direttamente desumibili da banche dati a disposizione dell'Ente o dalle dichiarazioni presentate dagli stessi contribuenti.

Art. 6 – Chiarezza e motivazione degli atti

L'obbligo di motivazione degli atti tributati non è una novità introdotta dalla riforma fiscale, tuttavia viene rafforzato, per ottenere un risultato bilanciato tra l'esigenza di efficienza dell'attività amministrativa

nel delicato compito di contrasto all'evasione e la salvaguardia del diritto di difesa del contribuente, anche in fase precontenziosa.

L'art. 6 specifica cosa si intenda per obbligo di motivazione degli atti tributari, i quali devono indicare in modo preciso i presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che li hanno determinati. La motivazione riportata non può essere successivamente modificata o integrata, se non attraverso l'emanazione di un ulteriore atto. Tale ultimo periodo attiene alla fase contenziosa, nella quale l'amministrazione, secondo un principio consolidato in giurisprudenza, non può modificare o integrare i fatti e mezzi di prova a fondamento della pretesa tributaria, a supporto della legittimità dell'atto impugnato. La novella rappresenta quindi un'importante novità, non solo perché recepisce un principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità, ma anche perché inibisce espressamente l'allegazione di nuovi mezzi di prova dei medesimi fatti.

E' di tutta evidenza come anche tale previsione si inserisca nel più ampio obiettivo di *compliance* nei confronti del contribuente.

Art 7 – Annullabilità degli atti tributari; Art. 8 – Nullità degli atti tributari

Il legislatore ha introdotto nel corpo dello Statuto dei diritti del contribuente gli artt. 7 *bis*, 7 *ter* e 7 *quater*, che – sulla falsariga degli artt. 21 *septies* e 21 *octies* della L. 241/1990 – costituiscono il corpo organico delle regole delle invalidità tributarie, organizzato secondo il sistema “duale” dei regimi generali della “nullità” in senso proprio (art. 7 *ter*) e della “annullabilità” (art. 7 *bis*), cui si affianca, in via residuale, un'ipotesi di “irregolarità” (art. 7 *quater*).

Gli artt. 7 e 8 del Regolamento in esame riportano la normativa statale: il regime di “annullabilità” degli atti tributari opera quale regime normale applicabile a qualunque “vizio” dell'atto, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, inteso come qualunque ipotesi di “violazione di legge” (formale, partecipativa e procedimentale). Il comma 2 dell'art. 7 precisa che i vizi di annullabilità devono essere eccepiti con il ricorso in primo grado a pena di decadenza e non possono essere rilevati d'ufficio dal giudice.

Quanto al regime di “nullità”, questo opera in via eccezionale e solo ove espressamente previsto da una norma di legge successiva all'entrata in vigore del nuovo articolo 7 *ter* della L. 212/2000. I vizi di “nullità”, ove previsti, possono essere eccepiti sempre e senza limiti temporali in sede di autotutela, di rimborso o di ricorso giurisdizionale, anche in presenza di definizioni amministrative del tributo, con l'unico limite dell'ordinaria prescrizione del credito del contribuente, nonché sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo da parte del giudice.

Infine, il vizio di “irregolarità”, contenuto al comma 3 dell'art. 7 del Regolamento, riguarda le violazioni relative alle informazioni cc.dd. “difensionali”, ovvero al mancato inserimento negli atti di accertamento delle indicazioni utili ai fini di un ricorso in autotutela o giurisdizionale avverso l'atto notificato.

Art. 9 – Divieto di *bis in idem* procedimento tributario

L'obiettivo primario di questa norma è quello di assicurare il pieno e coerente rispetto del divieto di *bis in idem* all'interno del procedimento tributario, ossia il diritto del contribuente di essere gravato, per ogni periodo di imposta, da una sola procedura – e quindi di doversi difendere una sola volta – per ogni possibile violazione.

Il principio del *ne bis in idem* applicato ai tributi locali si concretizza nel diritto del contribuente a che il Comune minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa

- a) una sola volta
- b) per ogni periodo d'imposta,
- c) con riferimento alla medesima tipologia di violazione e/o base imponibile.

A titolo esemplificativo, è dunque inibito all'Ente contestare con plurimi atti l'omesso versamento TARI di una pluralità di inviti al pagamento inviati e non pagati per la medesima annualità e relativi al medesimo oggetto impositivo. Al contrario, è ammissibile contestare, per la medesima annualità, l'omesso versamento del tributo e l'omessa o infedele dichiarazione del medesimo tributo, trattandosi di tipologie di violazioni diverse.

Art. 10 – Divieto di divulgazione dei dati del contribuente; Art. 11 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente; Art. 12 – Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

Gli artt. da 10 a 12 costituiscono principi operativi generali che l'amministrazione è tenuta a rispettare nel rapporto con il contribuente e durante lo svolgimento del procedimento tributario; in tal senso, la loro declinazione pratica non è predeterminata, essendo gli stessi indicazioni di massima da dover applicare al singolo caso concreto previa specifica valutazione.

In particolare, l'art. 10 deriva dal rafforzamento della protezione dei dati a livello dell'Unione europea, attuato dal Regolamento generale UE 2016/679 sulla protezione e la circolazione dei dati personali: pur avendo l'Ente, nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il potere di acquisire, da banche dati di altri soggetti pubblici, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, allo stesso è fatto altresì divieto di divulgarli a terzi, salvo gli obblighi di trasparenza previsti dalla legge.

L'art. 11 stabilisce che i rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede, inibendo, tra l'altro, l'irrogazione di sanzioni e di interessi moratori qualora il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione stessa, ovvero qualora la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sull'ambito applicativo o la portata di una norma tributaria.

La generale esigenza di preservare la certezza dei rapporti giuridici e l'affidamento del contribuente era già consacrata nello Statuto dei diritti del contribuente, costituendo uno dei fondamenti dello Stato di diritto.

Infine, l'art. 12, introducendo il principio di proporzionalità, stabilisce un collegamento tra azione e obiettivi, in forza del quale l'azione è limitata a quanto strettamente necessario e idoneo a realizzare gli obiettivi stessi. Dunque, fermo restando il dovere di protezione e salvaguardia dell'interesse pubblico al prelievo di imposte e tasse, il Comune è tenuto contestualmente a garantire la protezione dei diritti del contribuente. In termini pratici, il rispetto del principio di proporzionalità si può declinare, a titolo esemplificativo, nella graduazione delle sanzioni a seconda del tipo di violazione rilevata (un avviso di accertamento per omesso versamento, è meno gravoso per il contribuente, piuttosto che un avviso di accertamento per omessa/infedele denuncia).

Art. 13 – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria; Art. 14 – Esercizio del potere di autotutela facoltativa

Gli articoli in esame ricalcano le disposizioni degli artt. 10 *quater* e 10 *quinquies* dello Statuto del contribuente, introdotti dal D. Lgs. 219/2023, che rappresentano una novità rilevante nel panorama tributario, dal momento che modificano sostanzialmente il quadro normativo e giurisprudenziale cui finora si è fatto riferimento, incentrato sul potere discrezionale dell'amministrazione di annullare i propri atti in autotutela e sulla non impugnabilità del diniego all'esercizio di tale potere.

Nel dettaglio, il legislatore ha ritenuto che la predetta impostazione non tenesse in debita considerazione la peculiarità del rapporto tributario che afferisce a diritti soggettivi e che trova il suo fondamento nell'art. 53 della Costituzione, sia in senso positivo (obbligo di pagare le imposte previste dalla legge), sia in senso negativo (divieto di pagare imposte non dovute in base alla legge).

Infatti, con l'introduzione dell'art. 10 *quater* il potere di autotutela è stato potenziato e reso obbligatorio in caso di "errori manifesti" nell'esercizio dell'attività impositiva, al fine di ripristinare un rapporto di correttezza tra il fisco ed i contribuenti, ma anche con un intento deflattivo del contenzioso. Fuori dall'ipotesi di autotutela obbligatoria, l'art. 10 *quinquies* riconosce all'amministrazione un generalizzato potere di autotutela facoltativa, esercitabile, anche d'ufficio e in pendenza di giudizio o in presenza di atti definitivi, quando ricorrono casi di illegittimità o infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

Inoltre, il provvedimento di diniego espresso dell'Ente diventa impugnabile, sia in caso di autotutela obbligatoria che in caso di autotutela facoltativa.

L'art. 13 del Regolamento *de quo* disciplina specificatamente i casi in cui è necessario procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di un atto già emanato, senza necessità di specifica richiesta del contribuente e anche in caso di atti già definitivi, ovvero laddove vi siano oggettivi elementi di illegittimità o infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

Per evidenti esigenze di certezza, al comma 2 si prevede il divieto di esercitare l'autotutela obbligatoria per motivi sui quali sia intervenuta sentenza di merito passata in giudicato favorevole all'Ente, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

L'art. 14, ricalcando le previsioni dell'art. 10 *quinquies* dello Statuto, riconosce all'amministrazione comunale, fuori dell'ipotesi di autotutela obbligatoria di cui all'art. 13, un generalizzato potere di autotutela facoltativa. Trattasi di una fattispecie discrezionale e residuale, il cui esercizio da parte dell'Ente richiede un bilanciamento tra l'esigenza di salvaguardare le entrate tributarie e l'interesse pubblico alla percezione del tributo, ed il diritto del contribuente ad un ripristino della legalità, nel rispetto del sopra illustrato principio di proporzionalità. Anche in tal caso, l'autotutela facoltativa non è esercitabile in presenza di sentenza passata in giudicato che decide nel merito, favorevole all'Ente.

Il Titolo III, rubricato Disposizioni a favore della riscossione, reca le disposizioni volte a favorire e agevolare l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente, ovvero la riscossione del dovuto.

Art. 15 – Ravvedimento operoso; Art. 16 – Termini e sanzioni del ravvedimento operoso in caso di omessa denuncia; Art. 17 – Termini e sanzioni del ravvedimento operoso in caso di omessa denuncia

Gli artt. 15, 16 e 17 introducono, nell'ordinamento del nostro Comune, l'istituto del ravvedimento operoso dell'omessa e dell'infedele denuncia, che permette al contribuente di regolarizzare spontaneamente la propria posizione tributaria relativa ad annualità precedenti, ottenendo un'importante agevolazione in termini di ammontare di sanzioni ed interessi. Limite all'esercizio di tale facoltà è l'avvenuta notifica dello schema di atto, dell'avviso di accertamento o l'inizio di accessi, sopralluoghi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente sia venuto a conoscenza.

Tale istituto era già presente e ampiamente utilizzato in caso di omesso o parziale versamento del gravame. La volontà di ampliarne l'applicazione anche alle omesse o infedeli dichiarazioni si colloca all'interno di quella che è stata definita una "rivoluzione copernicana", volta, come illustrato nei paragrafi precedenti, a rendere il contribuente non un mero destinatario di atti imposti, ma un attore all'interno dell'attività tributaria e un collaboratore nella realizzazione dell'interesse pubblico.

Art. 18 – Dilazioni di pagamento per accertamenti esecutivi ed ingiunzioni fiscali ; Art. 19 – Modalità, termini di presentazione della domanda di dilazione e scadenza delle rate

Gli artt. 18 e 19 regolano le rateizzazioni richieste dal soggetto passivo a seguito della notifica di avvisi di accertamento o ingiunzioni fiscali, sia in termine di numero di rate ottenibili a seconda dell'importo del debito, sia in termini procedurali (termine di presentazione della domanda di dilazione e scadenza di pagamento).

Tali disposizioni erano già presenti nella precedente versione del Regolamento comunale per la gestione delle entrate tributarie; nella nuova versione sono stati aggiornate, eliminando le parti riferite ad accertamenti notificati in epoca non più recente (precedente all'anno 2020) e quindi non più rateizzabili , oltre che migliorando il dato letterale per renderlo più scorrevole e comprensibile.

Art. 20 – Determinazione dell'entità degli interessi; Art. 21 – Motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto; Art. 22 – Incentivi per l'ufficio tributi

Anche gli artt. da 20 a 22 riportano le previgenti disposizioni approvate in attuazione di norme di legge primaria, e costituiscono articoli di chiusura in materia di attività accertativa e versamento del dovuto.

In particolare, l'art. 20 specifica l'entità degli interessi dovuti a seguito di violazioni tributarie contestate, ma anche in caso di richiesta di rimborso da parte del contribuente di somme non dovute.

L'art. 21 preclude la partecipazione alle procedure d'appalto indette dall'Ente a coloro che abbiano commesso nei confronti dello stesso violazioni gravi e definitivamente accertate, salvo che non abbiano ottemperato ai proprio obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare il dovuto.

L'art. 22 prevede la facoltà in capo all'Ente di destinare parte del maggior gettito accertato e riscosso a potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate, nonché al trattamento accessorio del personale dipendente.

Il Titolo IV, infine, rubricato Disposizioni finali e transitorie, all'art. 23 stabilisce l'abrogazione del vigente Regolamento per la gestione delle Entrate Tributarie, approvato con D.C. n. 36 del 06/06/2013 e ss.mm.ii., dall'entrata in vigore del Regolamento in esame, che avverrà lo stesso giorno della sua approvazione.

In chiusura, si conferma che l'approvazione del Regolamento in esame non determina riflessi sul bilancio, in quanto, non introducendo disposizioni che incidono direttamente sulla misura dei tributi locali, ma essendo di natura procedimentale, non provoca né una maggiore, né una minore entrata.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Ivana Manduchi

<i>Comune di Rimini 2021_2024</i>	<i>Parere su nuovo Regolamento per la gestione delle entrate tributarie</i>	<i>Verbale n. 24 del 10/06/24</i>
-----------------------------------	---	-----------------------------------

Oggetto: Parere su nuovo Regolamento per la gestione delle entrate tributarie

Il Collegio conclude i lavori esaminando la proposta di delibera di C.C. di cui all'oggetto. Anche in questo caso l'intervento è reso necessario dalle novità introdotte dal D. Lgs. 219/2023.

Come nel caso del verbale precedente trattandosi di modifiche sostanziali, l'Ente ha optato per abrogare l'attuale regolamento ed approvarne uno nuovo.

Pertanto, per quanto di competenza,

esprime

parere favorevole al nuovo regolamento oggetto del presente verbale.

Marco Castellani (presidente)

Paolo Bianchi

Silvia Romboli

documento firmato digitalmente